


AZIENDA / DELEGAZIONI TRATTANTI PARTE SINDACALE

PERSONALE COMPARTO SANITA'

DIRIGENZA PTA





ARNAS G. Brotzu

Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione


ACCORDO DEFINITIVO
DEL 02 / 10 / 2024

INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023

CGISL FP

UIL FPC




CGIL FP


NURSWA


Nursing UP
Deleg. We.ero



Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica e le Delegazioni Trattanti di parte sindacale del Personale Comparto Sanità e del Personale Dirigente PTA procedono alla sottoscrizione del presente Accordo relativo alla materia degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023.

Pertanto,

LE PARTI

VISTE le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'art. 45, che disciplina la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche;

DATO ATTO che in data 17/09/2024 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Accordo nella materia di cui trattasi, approvando il nuovo Regolamento aziendale recante schema di "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023", che recepisce le disposizioni di cui al suddetto D. Lgs. n. 36/2023, oggetto di contrattazione integrativa con riferimento ai criteri di ripartizione dell'incentivo;

CONSIDERATO che le norme di cui al D. Lgs. n. 36/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici, introducono, rispetto alla normativa previgente, un'unica modifica sostanziale, quella di cui all'art. 45, comma 4;

DATO ATTO che la suddetta Ipotesi di Accordo è stata certificata dal Collegio Sindacale come da verbale n. 15 del 18/09/2024;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla sottoscrizione del presente Accordo,

CONCORDANO

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

- Di approvare il nuovo Regolamento aziendale recante schema di "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023", allegato al presente Accordo per costituirne parte integrante e sostanziale, che recepisce le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici, oggetto di contrattazione integrativa con riferimento ai criteri di ripartizione dell'incentivo.

Nursing UP
Dep. PTA

Cagliari, 02 / 10 / 2024

CISL FP
[Signature]
UIL FPL
[Signature]

[Signature]

NURSING
[Signature]
CGIL FP
Laura Baldes



Letto e sottoscritto.

**Per la Delegazione Trattante Sindacale
Personale Comparto
RSU**

FP CGIL *laurenza Saldes*

CISL FP *[Signature]*

UIL FPL *[Signature]*

FIALS
NURSIND *[Signature]*

NURSING UP *[Signature]*

**Per l'Azienda
Il Presidente della Delegazione Trattante**

[Signature]

**Per la Delegazione Trattante Sindacale
Personale Dirigente PTA
FEDIRETS**

CISL FP

FP CGIL

UIL FPL

UNSCP

SCHEMA DI “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023”.

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo di "incentivo per le funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la realizzazione da parte dell'ARNAS “G. Brotzu” di lavori, servizi e forniture, qualunque sia la natura del finanziamento (europeo, statale, regionale, proprio, donazioni, ecc.).
3. Al predetto fondo sono destinate apposite risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi, forniture.
4. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio (a tempo indeterminato e tempo determinato) che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'ARNAS “G. Brotzu”, con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse dell'Amministrazione.
2. Il presente Regolamento si applica anche al personale con qualifica dirigenziale esclusivamente per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per il periodo 2023 – 2026, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.
3. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall'ARNAS “G. Brotzu” nei casi stabiliti dall'articolo 5.
4. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

- il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le funzioni/attività necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
5. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice, che di seguito si riportano:
- programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture;

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
2. In base all'art. 45, comma 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.
- A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile unico del progetto, ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente del Servizio competente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 63 del Codice in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile unico del progetto può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione

- Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. Il personale dipendente della stessa Stazione Appaltante che svolge le funzioni previste dall'articolo 116 del Codice appartiene a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo/verifica di conformità svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, svolte a favore dell'ARNAS "G. Brotzu" dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, comma. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
 5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 6

(Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)

1. Quando l'ARNAS "G. Brotzu" aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore – così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 – corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altristrumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti

(incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.

4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 7

(Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Articolo 8

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente l'ARNAS "G. Brotzu" provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, l'ARNAS "G. Brotzu" fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 9

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2, l'ARNAS "G. Brotzu":
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del

piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

– garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed affinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 10

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva dell'ARNAS "G. Brotzu", la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 11

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 12, tra i soggetti di cui all'articolo 2 e dell'art. 2, comma 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per

incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Il fondo per l'innovazione, come sopra determinato, viene assegnato ad un apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato a un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Il/i dirigente/i per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse del fondo per l'innovazione sono, ciascuno per le parti di competenza, i Direttori della Lavori Pubblici e Manutenzioni, della S.C. Acquisizione Beni, Servizi e Economato, della SC Servizio Informatico e Tecnologie Sanitarie e di altre eventuali strutture/servizi che ricadono nell'applicazione dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023.

4. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, nel caso in cui le risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata (statali, regionali, donazioni, ecc.), essendo esclusa la destinazione di parte del fondo di cui al comma 1 del presente articolo per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti, il fondo come costituito ai sensi dell'art. 11, comma 2, è ridotto del venti per cento ed è integralmente destinato a soddisfare le esigenze delle funzioni tecniche.
5. Le percentuali, in relazione all'entità dell'opera o lavoro, dei servizi e forniture da realizzare vengono fissate come segue:
 - a) opera o lavoro, servizio, fornitura, di importo inferiore alla soglia comunitaria: fondo incentivante: 2,00%, così suddiviso:
 - risorse omnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premierità, oneri previdenziali ed assistenziali): 1,60%;
 - risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 45 comma 5 del D. Lgs. 36/2023: 0,40%;
 - b) opera o lavoro, servizio, fornitura, di importo superiore alla soglia comunitaria: fondo incentivante: 1,90%, così suddiviso:
 - risorse omnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premierità, oneri previdenziali ed assistenziali): 1,52%;
 - risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 45 comma 5 del D. Lgs. 36/2023: 0,38%;

1. In caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a

destinazione vincolata (statali, regionali, donazioni, ecc.), in relazione all'entità dell'opera o lavoro, dei servizi e forniture da realizzare, vengono fissate come segue:

- a) opera o lavoro, servizio, fornitura, di importo inferiore alla soglia comunitaria: fondo incentivante: 1,60% (pari al 2,00% decurtato ai sensi del comma 5 del 20%), così suddiviso:
 - risorse omnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premierità, oneri previdenziali ed assistenziali): 1,60%;
 - risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 45 comma 5 del D. Lgs. 36/2023: 0,00%;
 - b) opera o lavoro, servizio, fornitura, di importo superiore alla soglia comunitaria: fondo incentivante: 1,52% (pari al 1,90% decurtato ai sensi del comma 5 del 20%), così suddiviso:
 - risorse omnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premierità, oneri previdenziali ed assistenziali): 1,52%;
 - risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 45 comma 5 del D. Lgs. 36/2023: 0,00%.
2. Ai fini del precedente comma si assumono le soglie comunitarie come definite dall'art. 14 del «codice», al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
 3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro o fornitura o servizio.
 4. L'ammontare del fondo per l'incentivazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
 5. Per gli appalti di forniture e servizi la condizione per l'erogazione dei compensi di cui al presente regolamento è costituita dall'individuazione del direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP. L'individuazione del direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP, è disposta dal Direttore del Servizio competente al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:
 - a. appalto di importo superiore a 500.000 Euro;
 - b. intervento particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
 - c. attività che richiedono una pluralità di competenze;
 - d. attività caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'ARNAS "G. Brotzu", che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

6. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico.
7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo, al lordo del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

Articolo 12

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. Le risorse finanziarie da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche, confluite nel fondo di cui all'articolo precedente, sono ripartite, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità ed i criteri adottati nel presente Regolamento, tra le figure di cui al seguente comma 3.
3. Il corrispettivo di quanto accantonato deve essere ripartito tra le seguenti figure:
 - il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ed i suoi collaboratori tecnici ed amministrativi;
 - il personale incaricato della programmazione della spesa per investimenti;
 - il personale incaricato della valutazione preventiva dei progetti per lavori, e/o verifica e validazione dei progetti;
 - il personale incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - il personale incaricato della direzione lavori nell'ambito dei lavori;
 - il personale incaricato della direzione della esecuzione del contratto per le procedure di acquisizione di forniture e servizi;
 - per i lavori e le opere, il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della redazione del certificato di regolare esecuzione - quest'ultimo nei casi espressamente individuati dal decreto di cui all'articolo 102,

comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per i quali il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

- per i servizi e le forniture, il personale incaricato della redazione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione - quest'ultimo nei casi espressamente individuati dall'allegato II.14 di cui all'articolo 116, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, per i quali il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato;
- il personale incaricato delle operazioni di collaudo statico;
- i collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile Unico del Progetto, nonché all'attività di direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione;
- i collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile Unico del Progetto, nonché all'attività di direzione dell'esecuzione del contratto e alla relativa contabilizzazione nell'ambito di procedure di acquisizione di forniture e servizi.

- 4 Le restanti risorse di cui al comma 2, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata (statali, regionali, donazioni, ecc.), sono destinate al fondo per l'innovazione di cui all'Art. 11.
- 5 Nel caso in cui la stessa attività sia svolta da più persone, sarà compito del RUP formulare al Dirigente del Servizio afferente una proposta di suddivisione della quota della specifica attività spettante al singolo, nel rispetto dell'attività effettivamente svolta.
- 6 Nel caso in cui la stessa attività specifica venga svolta da soggetti differenti che subentrano nella competenza, l'incentivo spettante a ciascuno sarà definito dal RUP in funzione dell'avanzamento dell'attività specifica portato avanti da ciascuno.
- 7 Qualora, per la particolare natura dell'appalto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la specifica prestazione (o quota di prestazione) resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione (o la riduzione in base alla quota esternalizzata) al personale interno.
- 8 LAVORI – Le percentuali di ripartizione del fondo nel caso di appalti di lavori sono quelle indicate nella Tabella 1.
- 9 SERVIZI E FORNITURE – Le percentuali di ripartizione del fondo nel caso di appalti di servizi e forniture sono quelle indicate nella Tabella 2.
- 10 CONTRATTI MISTI – Nei contratti misti di lavori e servizi e/o forniture, si applica la tabella 1 per la ripartizione degli incentivi relativi alla quota parte di lavori e la tabella 2 per la ripartizione degli incentivi relativi alla quota parte di servizi e forniture.
- 11 Il Dirigente del Servizio, prima dell'avvio del procedimento, conferisce gli incarichi e

individua nominativamente i collaboratori. Ulteriori incarichi possono essere conferiti durante il procedimento. Le ripartizioni saranno effettuate alla fine delle prestazioni con successiva determina del Dirigente sulla base delle proposte ricevute dal RUP, dal Direttore dei Lavori e dal Direttore dell'Esecuzione. Il Dirigente, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi.

- 12 I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare tra il personale che di volta in volta partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali.
- 13 I compensi sono riconosciuti in ragione delle prestazioni effettivamente compiute.
- 14 I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
- 15 Ai sensi della normativa vigente, dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale, salvo gli interventi finanziati per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) l'incentivo è riconosciuto anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, per il periodo 2023 –2026.
- 16 I "collaboratori" tecnici o amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
- 17 Il RUP, sentiti il Direttore dei Lavori o il Direttore dell'Esecuzione e il Collaudatore, propone al Dirigente del Servizio il riconoscimento di una quota parte dell'attività specifica svolta sulla base della natura della prestazione, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
- 18 Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti tecnici e amministrativi.

Articolo 13

(Erogazione delle somme)

- 1 Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di esecuzione del contratto, dei tempi e dei costi previsti, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del Servizio cui l'affidamento

- afferisce sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile Unico del Progetto, attestante l'accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
- 2 Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante il Responsabile Unico del Progetto, i dipendenti incaricati delle attività tecniche previste dal presente regolamento, nonché i loro collaboratori tecnici o amministrativi, per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza. Tale violazione dovrà risultare dalla medesima relazione di cui al comma 1 e dovrà fare seguito a regolare contraddittorio con i dipendenti interessati.
 - 3 L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
 - 4 L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o nel caso in cui si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, che comunque possano aver comportato aumenti in variante dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo nei limiti di quanto consentito dalla norma. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Dirigente del Servizio predispone la relazione di cui al comma 1 prevedendo la decurtazione degli incentivi ai dipendenti coinvolti commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.
 - 5 L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente del Servizio, se si tratta di ritardi o mancanze imputabili a dipendenti incaricati, dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.
 - 6 In ogni caso, gli incentivi di cui al presente Regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.
 - 7 La liquidazione degli incentivi avviene, di norma, entro trenta giorni dalla trasmissione dell'approvazione della relazione di cui al comma 1.
 - 8 L'approvazione della relazione di cui al comma 1, deve essere redatta e trasmessa al Dirigente competente, entro trenta giorni dalla fine di ciascuna fase procedurale da cui

scaturisce il diritto alla corresponsione dell'incentivo, il quale provvederà ad adottare uno specifico atto per la liquidazione del fondo incentivante a favore dei dipendenti.

- 9 Le fasi procedurali, al termine delle quali il RUP potrà presentare la relazione di cui al precedente comma 1, sono le seguenti:
- a) aggiudicazione definitiva per i lavori, servizi e forniture;
 - b) stati di avanzamento nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, dei servizi pluriennali e delle forniture;
 - c) collaudo o regolare esecuzione o verifica di conformità nell'ambito dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Articolo 14

(Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato)

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a. incremento di costo dell'opera appaltata per cause derivanti dalle modalità con cui sono state svolte le prestazioni assegnate;
 - b. incremento dei tempi di esecuzione per cause derivanti dalle modalità con cui sono state svolte le prestazioni assegnate;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo, sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - [(I_t/t) * r + (I_t/K) * \Delta k]$$

dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo

totale

dovuto t =

termine

contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Articolo 15

(Coefficienti di riduzione)

Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno dell'ARNAS "G. Brotzu", ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ARNAS "G. Brotzu" o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 11, incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 11, comma 3, lett. b).

Articolo 16

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il dirigente del Servizio competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce, su proposta del Responsabile del Progetto, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Progetto propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono.
 - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto o atto equivalente, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il Responsabile Unico del Progetto documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della

- documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con la liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
- c. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
- il Responsabile Unico del Progetto documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 17

(Assicurazioni)

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 11 del presente Regolamento.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati nel quadro economico del progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dall'ARNAS "G. Brotzu".

Articolo 18

(Oneri per l'iscrizione all'Albo Professionale)

Nei limiti ammessi dalla legge, l'ARNAS "G. Brotzu" provvede al rimborso delle spese per

l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e dei collaudatori statici e tecnico/amministrativi dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge

Articolo 19

(Applicazione)

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 20

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014 restano assoggettati alla previgente disciplina di cui all'art. 92 del D. Lgs 163/2006 e al regolamento AOB approvato con delibera n. 209 del 01.02.2008.
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui alla L. 114/2014. In tale periodo sono esclusi dall'incentivazione i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.
4. Ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 13/2023 convertito con convertito con la legge n. 41 del 21.04.2023 per gli interventi finanziati per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) l'incentivo è riconosciuto anche ai dipendenti con qualifica dirigenziale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) dal 2023 al 2026. Si applicano ai dipendenti con qualifica dirigenziale tutti gli articoli del presente Regolamento, salvo le specifiche deroghe previste dalla L. 41 del 21.04.2023.
5. Gli incentivi complessivamente da corrispondere nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di

incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

6. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate precedentemente alla data di decorrenza del presente regolamento restano assoggettati alla previgente disciplina di cui all'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016 e al Regolamento AOB approvato con delibera n. 853 del 20.06.2023.

Articolo 21

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua adozione con delibera del Direttore Generale (o del Commissario Straordinario).
2. Dall'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogata la precedente disciplina approvata con delibera AOB n. 853 del 20.06.2023.

TABELLA 1 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL FONDO INCENTIVANTE PER APPALTI DI LAVORI						
FUNZIONE AFFIDATA		FAS E				
		PROGRAMMAZIONE	VERIFICA	AFFIDAMENTO	ESECUZIONE	TOTALE
		3%	8%	27%	62%	100%
RUP e Supporto	Responsabile del Progetto	2%	3%	15%	10%	30%
	Supporto amministrativo*			10%	2%	12%
	Supporto Tecnico*	1%		2%	7%	10%
Verifica progettazione	Verificatore**		3%			3%
	Collaboratori Tecnici alla verifica**		2%			2%
Direzione Lavori	Direttore dei Lavori				20%	20%
	Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere***				10%	10%
	CSE				8%	8%
Collaudatore/Certificatore Regolare Esecuzione****					5%	5%
* Se l'attività è eseguita direttamente dal RUP (ovvero in assenza di nomina del supporto), questa quota dell'incentivo sarà assegnata al RUP						
** Se la verifica è eseguita direttamente dal RUP, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al RUP						
*** In assenza di Direttori Operativi e/o di Ispettori di Cantiere, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al Direttore dei Lavori. In presenza di due o più figure, la quota di incentivo verrà ripartita dal Dirigente con riferimento all'importo delle opere specialistiche dirette.						
**** Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al Direttore dei Lavori.						

TABELLA 2 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL FONDO INCENTIVANTE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

FUNZIONE AFFIDATA	FASE			TOTALE
	PROGRAMMAZIONE	AFFIDAMENTO	ESECUZIONE	
	5%	35%	60%	100%
RUP e Supporto	Responsabile del Progetto	15%	12%	30%
	Supporto amministrativo*	10%	2%	12%
	Supporto Tecnico*	10%	3%	15%
Direzione Esecuzione	Direttore dell'Esecuzione		25%	25%
	Assistenti con funzioni di Direttore Operativo**		13%	13%
Verifica di conformità/Regolare esecuzione***			5%	5%

* Se l'attività è eseguita direttamente dal RUP (ovvero in assenza di nomina del supporto), questa quota dell'incentivo sarà assegnata al RUP

** In assenza di Assistenti con funzioni di Direttore Operativo, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al Direttore dell'Esecuzione. In presenza di due o più figure, la quota di incentivo verrà ripartita dal Dirigente con riferimento all'importo del servizio o della fornitura diretto.

*** Nel caso in cui, in luogo del certificato di verifica di conformità, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, questa quota dell'incentivo sarà assegnata al RUP.

